

VI

GRECIA (DIRITTO)* Vincenzo Arangio-Ruiz** (1884-1964)

I diritti greci sono tanti quante le città della Grecia: solo in piccola parte la *συμπολιτεία* che lega più città in una federazione, si traduce in leggi aventi efficacia in tutte le città consociate; ma anche l'estensione territoriale delle federazioni non supera di solito quella delle città maggiori. Le idee giuridiche fondamentali sono tuttavia comuni a tutti i Greci, pur essendo in ciascuna comunità variamente completate e derivate: anche nei paesi dove l'evoluzione autonoma ha proceduto più innanzi, come in Atene, la persistenza del nucleo originario è sempre riconoscibile.

D'altronde, gli effetti più dannosi del particolarismo sono spesso evitati mediante trattati (*σύμβολα* o *συμβολαῖ*) che garantiscono la protezione giuridica nei rapporti fra cittadini di diverse città; determinando talvolta caso per caso se vada applicata la legge personale o la locale, ma riportandosi più spesso a una preesistente identità di norme. Altre regole comuni sono determinate, anche senza trattati, dalle necessità del commercio. Queste tendenze unitarie riparano in qualche modo alla scarsezza dei dati epigrafici, colonie achee in Italia e in una legge della colonia di Dura-Europos in Mesopotamia; il mirabile frammento sulla vendita, unico superstite dell'opera di Teofrasto Περὶ νόμον, trova il suo commentario nel grande papiro alessandrino di Halle (*διχαιώματα*) e in iscrizioni di Rodi e di Cirene.

Essenzialmente consuetudinario, il diritto primigenio si presentava allo spirito dei Greci come norma divina (*θεσμός*); ed è probabile che nella tradizione sui prischi legislatori di cui le città menavano vanto (Licурgo in Sparta, Dracone in Atene, Minosse in Creta, Zaleuco in Locri Epizefiri, Caronda in altre colonie d'Italia ma anche in città dell'Asia Minore) siano contenuti elementi mitologici. Le loro leggi contenevano qualche paradigma, che si sviluppava per analogia nei negozi giuridici e nelle decisioni dei tribunali. Ma, quando l'oligarchia prevalse sul re e sul popolo minuto, e più ancora quando i partiti si formarono in seno all'oligarchia, si sentì il bisogno di sottrarre la giustizia all'arbitrio, e la diffusione della cultura suggerì la redazione scritta del nuovo diritto umano, *νόμος*. Teoricamente, solo le assemblee popolari possono legiferare; ma, a parte l'attività legislativa esercitata nel sec. VI a. C. dai tiranni, è frequente la concessione di pieni poteri (ad es. a Solone), e comunque la legge si riporta quasi sempre all'autorità di un magistrato o di un capopartito, e usualmente ne porta il nome. Le leggi sono pur sempre integrate, nel corso dei secoli, dagli usi del commercio, dall'interpretazione evolutiva dei tribunali, dalla ricerca di nuove clausole contrattuali e testamentarie.

Il diritto di ogni città vige per i cittadini, *πολῖται*, in quanto partecipi della comunità sovrana e delle altre minori (file, demi, fratrie): di qui i diritti politici, che negli stati democratici si riassumono nella partecipazione alle assemblee (*ἐχχλησιάζειν*), ai giudizi (*δικάζειν*) e alle magistrature (*ἄρχειν*); ma di qui anche i diritti privati, in particolare la facoltà di possedere immobili (*ἔγκτησις*) e di contrarre legittime nozze (*ἐπιγαμία*). Potenzialmente, è cittadino il nato da giuste nozze, il che richiede (a parte le concessioni speciali di *ἐπιγαμία*) l'appartenenza di entrambi i genitori alla città; ma chi si trova in questa condizione è *ἀστός*, non sempre *πολίτης*: vero cittadino diventa il maschio quando, compiuti i 18 anni, è iscritto fra gli efebi; la donna non lo diventa mai. Ma inoltre possono raggiungere la cittadinanza i nati da concubina *ἀστή*, quando il padre li dichiari come tali alla fratria, e anche gli illegittimi di padre incerto, quando la madre sia *ἀστή* e i parenti di lei facciano la dichiarazione ai fratelli. È d'altronde diffusa la concessione a stranieri del diritto potestativo di divenir *πολῖται* di una città (o di una qualunque fra le città di una federazione) domiciliandovisi o acquistandovi beni.

Fuori dalla categoria dei *πολῖται*, non esiste in origine capacità di diritto: mentre per i minorenni si giunge presto a rappresentarne la situazione come semplice incapacità di agire, la soggezione delle donne al *κύριος* conserva ancora in età storica i caratteri di una vera incapacità di diritto. Questa era minacciata del resto anche ad un cittadino vero e proprio, quando per delitto o per debiti verso lo stato incorresse

nell'atimia; ma in progresso di tempo l'atimia si ridusse nei confini dei diritti politici. Per converso, si riconobbe assai presto la capacità giuridica delle comunità e dei collegi, pubblici e privati: sono innumerevoli i tipi che i Greci ne riconobbero.

Anche fuori della cittadinanza la protezione giuridica si venne estendendo sempre più. A parte le larghe categorie d'indigeni non riconosciuti come cittadini di pieno diritto, la cui posizione varia dall'esclusione totale o parziale dai diritti politici fino al diniego della proprietà fondiaria o addirittura alla servitù della gleba, e a parte la protezione accordata a stranieri in forza dei trattati e degli usi commerciali, molte città fecero una categoria a parte degli stranieri residenti, meteci (*μέτοικοι*). Anch'essi s'iscrivono, in liste separate, presso i domi, dietro presentazione di un patrono; ma la funzione di questo nell'esercizio e nella difesa dei diritti è presto obliterata, e il meteco difende da sé la sua proprietà mobiliare e i suoi diritti di credito. Neanche per gli schiavi il diniego di capacità giuridica si applica rigorosamente, anzi gli si riconosce qualche facoltà di acquistare col suo lavoro: questa concezione si riverbera nelle manumissioni, spesso costruite come passaggi graduali dalla servitù alla libertà.

I tratti più caratteristici, forse anche i meno intelligibili allo studioso educato al diritto romano, sono in tema di diritti sulle cose. Manca il concetto della proprietà, come diritto elastico che ogni limitazione lascia potenzialmente intatto: *κύριος*, *κυρεία*, *κυρεύειν* indicano la situazione che consente al titolare, secondo una valutazione economica, la prevalenza sopra ogni altro pretendente. Perciò il creditore munito di garanzia reale è considerato *κύριος* non solamente nell'antico sistema della vendita a riscatto (*πρᾶσις ἐπὶ λύσει*), che effettivamente gli attribuiva il pieno dominio della cosa fin dal momento della convenzione, ma anche nelle forme evolute che fino alla scadenza lasciano il godimento al debitore, come l'*ἀποτίμημα* costituito a garanzia dei beni dotali e pupillari e la *ὑποθήκη* che divenne in età classica la forma usuale. I beni si sogliono distinguere in visibili (*οὐσία φανερά*) e invisibili (*οὐσία ἀφανῆς*), in relazione all'impossibilità o possibilità di nasconderli, specie nei confronti del fisco: la prima categoria comprende gli immobili, talora anche gli schiavi e il bestiame. In contrapposto al principio romano, che fa gravare sulla proprietà soltanto i pesi liberamente accettati dal *dominus* (servitù convenzionali), il diritto greco ha un sistema di servitù legali: la più caratteristica è quella che autorizza il proprietario di un fondo sprovvisto di acqua ad attingerne alla fonte del vicino.

La trasmissione degl'immobili richiede certe forme di pubblicità: un sistema primitivo è quello di chiamare a testimoni i vicini, consegnando loro delle monetine; altrove la trasmissione è annunciata parecchi giorni prima dall'araldo o con proclami scritti pei quali il magistrato esige una tassa; più perfetto è il sistema dell'anagrafe, cioè la tenuta di registri ufficiali degl'immobili e dei relativi trapassi. La vendita è fatta a contanti, nel senso che la proprietà non passa se il prezzo non sia stato pagato: un impegno a vendere e a comperare si può creare con la consegna di un'arra (*ἀρραβών*), ma col solo risultato che in caso di rifiuto il mancato compratore perda l'arra o il mancato venditore debba restituirne un multiplo.

I rapporti di credito hanno una duplice origine: da una parte l'accreditamento di composizioni pecuniarie per delitti, dall'altra la sovvenzione che il contadino proprietario domandava ai benestanti quando la cattiva annata gli rendeva incerta la sussistenza e la provvista delle sementi. Nell'uno e nell'altro caso, la parola del debitore non bastava: se il delinquente non aveva pronta la somma del riscatto, solo un mallevadore disposto a sopportare in sua vece la vendetta poteva evitargliene l'immediato esercizio, e il contadino non trovava aiuto se non ricorrendo alla vendita a riscatto. Come questo sistema, reso più grave dall'elevatezza degl'interessi, abbia adagiato in antico la piccola proprietà, è noto: in alcune regioni, come la Tessaglia, i proprietari si sono trasformati per questa via in servi (*πενέσται*) dei latifondisti; e in Atene il condono dei debiti (*σεισάχθεια*), ordinato da Solone, fu inteso come svincolo della piccola proprietà.

La diffidenza contro i negozi del credito si riverbera ancora nelle Leggi di Platone, nonché in qualche consuetudine particolare che nascondeva il mutuo sotto un furto che il mutuatario fingeva di commettere a danno del mutuante. Ma nelle città più progredite si arrivò presto a riconoscere valore alla parola data, in un senso che fu da principio rigorosamente formalistico (*κυρίας εἶναι τὰς πρὸς ἄλλήλους, ἃς εναντίον ποιήσωνται μαρτύρων*, Demosth., *In Phaen.*, 12): quando alla convenzione orale si sostituisce il documento, questo ha sovente carattere dispositivo, obbligando anche indipendentemente dalla causa.

Soltanto in seguito si riconosce l'inefficacia del consenso dato per errore o estorto con violenza (caratteristico Eurip., *Cycl.*, 256 segg.), e si segnano i gradi della responsabilità contrattuale: in taluni paesi, come Atene, si procede molto innanzi nella larga interpretazione della comune volontà delle parti. L'antica esecuzione personale, che riduceva l'inadempiente in schiavitù, fu abolita in Atene da Solone: altrove rimase teoricamente in vigore assai a lungo, ma vari espedienti le sostituivano in pratica quasi sempre l'esecuzione sul patrimonio. Primeggia fra i negozi di credito, com'è naturale, il mutuo (*δάνειον*), con le sottospecie dell'*ἐπαύος*, dove la somma da mutuare è raccolta fra più amici, e del prestito marittimo, nel quale il finanziatore di un'impresa commerciale sopporta il rischio della perdita della nave e del carico: questo rischio è compensato dall'altezza degl'interessi, che d'altronde non hanno né qui né altrove un limite legale (usualmente 12% è il tasso degl'interessi terrestri, 30% quello dei marittimi). Diffusissima è nelle grandi città la locazione di case, dappertutto quella dei fondi: sotto lo stesso nome di *μίσθωσις* si raccolgono anche i contratti di lavoro, di tirocinio, di appalto.

La famiglia, essenzialmente monogamica (per quanto si sia favoleggiato in contrario), si è forse fondata in origine su una potestà altrettanto ferrea quanto la romana; ma di ciò rimane in epoca avanzata solo qualche traccia, e anche l'esposizione degl'infanti, praticabile nei primi giorni dopo la nascita, è un *prius* rispetto all'entrata del neonato nella famiglia. Dal punto di vista della disciplina domestica, resta la grave sanzione dell'*ἀποκήρυξις*, con la quale il figlio indegno è solennemente bandito dalla famiglia; un istituto che resistette anche alla dominazione romana, fino all'età bizantina e oltre. Agli effetti patrimoniali la potestà sui figli, comparabile a una tutela, cessa al 18° anno. La situazione è ben diversa per la donna, che ancora nell'Atene degli oratori può esser veicolo di trasmissione ma non titolare di patrimonio proprio: il suo *κύριος* non è tanto un tutore quanto un titolare fiduciario del patrimonio da trasmettersi ai figli di lei. Ma il costume interviene anche qui, rimettendo dapprima all'arbitrio del *κύριος* di lasciare alla donna maggior libertà di disposizione, finché in quasi tutti gli ambienti la funzione del *κύριος* stesso si riduce all'assistenza a negozi che la donna compie in nome proprio.

L'orfano è sottoposto a tutela, con prevalenza della designazione testamentaria: in origine anche il tutore (*ἐπίτροπος*) era titolare fiduciario dei beni, e la traccia ne è rimasta nel suo largo potere di amministrazione; egli può liberarsi dal sospetto che spesso lo circonda affidando tutto il patrimonio mobiliare a un cittadino che gliene garantisca un certo interesse annuo (*μίσθωσις οἴκου ὄρφανικοῦ*). Il matrimonio è preceduto normalmente da un contratto, col quale il *κύριος* promette la donna allo sposo (*ἔγγυησις*), ma in età storica tale contratto non produce obbligo giuridico, ed è quindi naturale che negli ambienti ellenistici contenuto principale del documento sia divenuta la regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi. Lo stato matrimoniale è caratterizzato dalla convivenza, quando l'*ἔγγυησις* o la dote o altri elementi socialmente apprezzabili ne consacrano la legittimità; e cessa, oltre che con la morte, anche con l'assenza prolungata e col divorzio (che per il marito è libero, mentre la donna può ottenerlo solo rivolgendo, per gravi motivi, un'apposita istanza al magistrato).

La successione è, in linea di principio e per norma antica quanto e più del popolo greco, dei figli al padre: chi non abbia discendenti può crearsene con l'adozione, fra vivi o a causa di morte (*εἰσποίησις*). In progresso di tempo le leggi chiamano all'eredità, in mancanza di discendenti legittimi e adottivi, la parentela del padre del defunto (padre, fratelli, nipoti *ex fratre*), poi quella dell'avo (nonno, zii, cugini), eventualmente quella del bisavo: mentre alcune legislazioni chiamano ulteriori parentele, altre attribuiscono allo stato i beni di chi non lascia parenti prossimi. Si ammetteva inoltre fino ah antiquo che, specialmente nell'ora del pericolo, taluno disponesse dei beni di acquisto e di uso personale a vantaggio di uno o più estranei: da questa donazione a causa di morte (*δόσις*) è nato il testamento senza adozione, che ha in comune con l'altro il nome di *διαθήκη* ed è largamente praticato in ogni parte del mondo greco. La donna era dotata abitualmente, in vita o in morte del padre, ma originariamente esclusa dalla successione: in seguito molte leggi l'ammisero alla successione intestata, ma dividendo ogni parentela in due classi, la maschile e la femminile, e chiamando la seconda solo in mancanza della prima; in Atene, come a Sparta, la donna che si trovi sola discendente non è erede ma *ἐπίκληρος*, cioè veicolo di trasmissione dell'eredità ai propri figli: è perciò diritto e dovere dei congiunti di prenderla in moglie per conservare l'eredità nella famiglia.

Il diritto penale nasce, com'è naturale, dalla vendetta: familiare per l'omicidio, e non tollerata ma imposta dai costumi sotto fiere sanzioni; individuale, e generalmente facoltativa, per gli altri torti. In età primitiva sembra non si tenesse conto dell'elemento intenzionale; ma nella legge di Dracone, ingiustamente proverbiale, l'omicidio volontario (*φόνος ἐνκύσιος*) è distinto dall'involontario (*ἀνκύσιος*); e se anche questo è punito (con l'esilio anziché con la morte) ciò risponde a quella necessità di purificazione, per cui la condanna va pronunciata anche contro l'omicida ignoto e contro l'animale o la cosa che ha dato la morte. Il furto è diversamente vendicato secondo che sia o non sia flagrante: mentre il secondo è punito con una pena pecuniaria privata (un multiplo del valore), il primo è ancora punito di morte nella legislazione draconiana: più tardi i tribunali si valgono abitualmente del potere di commutare la pena capitale in una multa accompagnata dall'atimia, e molti casi di furto qualificato sano sottoposti al regime della flagranza. Fra gli altri delitti gioverà ricordare la ricca casistica dell'empietà (*ἀσέβεια*), le lesioni personali e ingiurie gravi, l'adulterio, la diserzione e l'abbandono di posto in faccia al nemico, nonché la serie dei reati contro lo stato, nelle forme tipiche del tradimento e del peculato e nelle altre innumerevoli che le democrazie definirono nel loro spirito di sospetto verso i magistrati.

In ordine al processo, la differenza fondamentale non si pone fra la materia civile e la penale, ma fra i torti perseguitibili mediante azione dell'interessato (*δίκη*) e quelli pei quali è ammessa l'azione popolare, esercitabile da ogni cittadino (*γραφή*): la *γραφή* ha sempre a fondamento un delitto, ma per un residuo della vendetta l'azione privata dei familiari è sempre richiesta in Atene per l'omicidio, ed è naturale che lo stesso principio valga per i delitti puniti con una multa a favore dell'offeso, come il furto non flagrante, le lesioni e ingiurie lievi, il danneggiamento.

La funzione di giudicare è talvolta affidata a organi speciali, ma in genere la competenza di questi è limitata alle cause di minor conto: prevale invece il concetto che la giurisdizione, funzione sovrana, appartenga ai supremi organi costituzionali. Spetta perciò nei poemi omerici al re, assistito dai geronti; e nelle oligarchie si divide, secondo l'importanza delle cause, fra i magistrati e i consigli degli anziani. Ma già in più stati aristocratici si afferma la tendenza di portare le cause più gravi al giudizio dell'assemblea dei cittadini attivi (p. es. in Locri Epizefirî ai Mille) o a una parte di essa (come nella costituzione tolemaica di Cirene, dove ai 601 della *βουλή* e della gerusia si aggiungono 1500 cittadini sorteggiati fra i Diecimila); e le democrazie battono decisamente questa strada.

Così in Atene Solone introduce l'appello al popolo, ed Efialte (462 a. C.) trasforma il giudizio popolare in unica istanza, affidata a una larga rappresentanza del popolo (*ἡλιαία*), rispettando solo la giurisdizione dell'Areopago e degli altri tribunali dell'omicidio: per i reati contro lo stato o contro la democrazia, l'intera Ecclesia può riservarsi il giudizio. I 6000 giudici dell'Eliea, tratti a sorte di anno in anno in numero di 600 per tribù, erano divisi per ulteriore sorteggio fra i vari tribunali di cui i singoli magistrati avevano la presidenza (v. ARCONTE).

Al magistrato spetta l'istruzione, la cui importanza è manifesta nel fatto che non possono essere presentate al dibattimento prove che non siano già state raccolte in istruttoria. Davanti al tribunale, le parti debbono sostenere le loro ragioni personalmente, intercalando nel loro dire le prove: la necessità di arringhe brillanti, come si convengono a tribunali numerosi diede molto da fare agli specialisti che fornivano le parti di un testo da recitare (v. AVVOCATURA).

La funzione del tribunale è resa assai delicata dal fatto che molti processi sono *τιμῆτοι*, lasciano cioè a discrezione dell'Eliea la misura e anche il tipo della pena: da ciò la fiera avversione degli spiriti pensosi contro il sistema. I processi privati erano generalmente sottoposti, prima del rinvio a dibattimento, ad arbitri (dieteti), sorteggiati in un elenco che comprendeva tutti i cittadini oltre i 60 anni: soltanto se il lodo degli arbitri non era accettato il processo aveva il suo corso.

BIBLIOGRAFIA

Per la parte documentale cfr. EPIGRAFIA; PAPIROLOGIA; e le singole voci. Fra le leggi è da ricordare la grande iscrizione di Gortina (circa 600 a. C.) edita da D. Comparetti, *Monumenti antichi dei Lincei*, III, p. 18 segg., nonché J. de Prost e L. Ziehen, *Leges Graecorum sacrae*, Lipsia 1896-1906; scelta di documenti giuridici, ma parziale e oggi antiquata, in R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach, *Inscriptions juridiques gr.*, Parigi 1891-1904.

Opere generali: M. H. E. Meier e G. F. Schoemann, *Das attische Prozess*, Halle 1824, più volte rifatto e da ultimo rifiuto in J. H. Lipsius, *Attliches Recht und Rechtsterfahren*, Lipsia 1915; Th. Thalhcim, *Griechische Rechtsalterthigmer*, Friburgo in B. 1895; L. Beauchet, *Histoire du droit privé de la république athénienne*, voll. 4, Parigi 1897; G. Busolt, *Griech. Staatskunde*, voll. 2, Monaco 1920-26; E. Weiss, *Griech. Privatrecht*, I, Lipsia 1922; U. E. Paoli, *Studi di diritto attico*, Firenze 1930; G. M. Calhoun e C. Delamere, *A working bibliography of Greek law*, Oxford 1927. — Sui singoli istituti: E. Szanto, *Das griechische Bürgerrecht*, Friburgo 1892; H. Francotte, *De la condition des étrangers dans les villes grecques*, in *Musée beige*, 1904; A. Calderini, *La manumissione e la condizione dei liberti in Grecia*, Milano 1908; P. Koschaker, *Über einige griechische Rechtsurkunden aus den östlichen Randgebieten des Hellenismus* (spec. sulle manumissioni e sul pegno), Lipsia 1931; J. C. Naber, *De proprietatis iniellectu orario tripartita*, in *Mnemosyne*, LIII (1929), p. 177 segg.; H. F. Hitzig, *Das griechische Pfandrecht*, Monaco 1895; D. Pappulias, Ἡ ἐμπράγματος ἀσφάλεια κατὰ τὸ ἔλλενικὸν ... δίκαιον, 1, Lipsia 1909; J. Partsch, *Griechisches Bürgschaftsrecht*, Berlino-Lipsia 1909; R. Maschke, *Die Willenslehre im gr. Recht*, Berlino 1926; E. Ciccotti, *La famiglia nel dir. attico*, Torino 1886; V. Arangio-Ruiz, *Erede e tutore*, in *Atti Accad. scienze morali e polit. di Napoli*, LII, 1930; E. F. Bruck, *Die Schenkung auf den Todesfall*, I, Breslavia 1909; id., *Totenteil and Seelgerät im gr. Recht*, Monaco 1926; J. H. Bonner e G. Smith, *Administration of justice from Homer to Aristotle*, I, Oxford 1930; J. J. Thonissen, *Le droit penal de la république athénienne*, Bruxelles 1875. Vedi anche la letteratura citata nel vol. XIII, p. 584; e le voci DONNA; FAMIGLIA; ecc.

* Il presente articolo riproduce il testo della sottovoce *Diritto* della voce *Grecia* pubblicata, nel 1933, nel volume XVII dell'Enciclopedia Italiana Treccani, pp. 890ss. (rist. 1949).

* * Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964), com'è noto, è stato tra i massimi storici del diritto e papirologi del Novecento, rinomato studioso, oltre che di diritto romano, di diritti greci e orientali. Docente presso le Università di Camerino, Perugia, Cagliari, Messina, Modena, Napoli, Roma, fu anche Presidente dell'Accademia dei Lincei e Ministro Di Grazia Giustizia e della Pubblica Istruzione, negli anni 1944-1948, nei governi Badoglio, Bonomi e Parri.

Riproponiamo la sottovoce, sulle pagine di *AOM-AME*, col permesso degli eredi, in quanto essa è stata appena ripubblicata nella silloge dell'autore *Voci di Enciclopedie e di Dizionari. Edizione Nazionale delle Opere di Vincenzo Arangio Ruiz*, Vol. I (progetto finanziato dal Ministero della Cultura; Commissione scientifica: Francesco Paolo Casavola, Cosimo Cascione, Andrea Di Porto, Francesco Fasolino, Francesco Lucrezi, Carla Masi; Curatori: Francesco Paolo Casavola, Andrea Di Porto, Francesco Fasolino, Francesco Lucrezi, Carla Masi; Direttore del Comitato editoriale Giovanbattista Greco) (Torino, Giappichelli, 2025, pp. 341). Sarà successivamente proposta anche la voce *Egitto (diritto)*.

Riguardo al valore storico del pensiero del Maestro, e alla persistente attualità delle sue indagini, si rinvia alla prefazione di Casavola contenuta nel citato volume.

Segnatamente con riferimento alla presente sottovoce, si evidenzia che essa, ovviamente, va inquadrata nel contesto culturale degli anni in cui fu elaborata e pubblicata, e vale anche a segnare la distanza tra alcune categorie adoperate dall'autore e quelle in uso ai giorni nostri.

Solo a titolo esemplificativo, si fa notare che:

La sottovoce *Diritto* è inserita nella lunga voce *Grecia*, nella quale gli altri estensori (G. Dainelli, M. Safi, F. Cortesi, G. Delitala, A. Haberlandt, G. Dainelli, P. Fortini, L. Chatrian, M. Guarducci, D. Levi, L. Paresi, G. De Sanctis, G. Ciardi-Duprè, A. Rostagni, R. Pettazzoni, P. Ducati, A. Capri, G. Cardinali) fanno largo uso della parola “razza”.

Anacronistico apparirebbe oggi il riferimento ai concetti di ‘Stato’ e di ‘democratico’ (inteso, quest’ultimo, in un senso che potrebbe apparire moderno).

Si fa anche notare che ai tiranni si accenna una volta sola, e i re sono evocati solo riguardo all'età arcaica. Quanto all'uso, da parte dell'Autore, del termine ‘partito’, il suo significato si avvicina di più a quello della parola ‘fazione’ del moderno italiano, ma nel linguaggio dell'epoca rappresenta una reminiscenza del tedesco ‘Partei’.

Degni di particolare nota i passi in cui si evidenzia la pluralità dei diritti greci e la contrapposizione fra essi e il diritto romano, così come il riferimento all'implicita continuità fra diritti greci ed ellenistici.

Le altre sotto-voci richiamate nel testo sono ovviamente quelle della voce *Grecia* di cui fa parte anche la sottovoce *Diritto*.

I Direttori

SOMMARIO

I diritti greci sono tanti quante le città della Grecia: solo in piccola parte la συμπολιτεία che lega più città in una federazione, si traduce in leggi aventi efficacia in tutte le città consociate; ma anche l'estensione territoriale delle federazioni non supera di solito quella delle città maggiori. Le idee giuridiche fondamentali sono tuttavia comuni a tutti i Greci, pur essendo in ciascuna comunità variamente completate e derivate: anche nei paesi dove l'evoluzione autonoma ha proceduto più innanzi, come in Atene, la persistenza del nucleo originario è sempre riconoscibile.

ABSTRACT

Greek law(s) are as numerous as the cities of Greece: only in a small part, the συμπολιτεία (*synpoliteia*), which unites several cities in a federation, results in laws that are effective across all associated cities; however, the territorial extent of federations usually does not exceed that of the major cities. The fundamental legal ideas, however, are common to all Greeks, even though they are variously developed and modified in each community: even in places where autonomous evolution has advanced further, such as in Athens, the persistence of the original foundation is always recognizable.

PAROLE CHIAVE

Grecia

Diritti greci

Diritti ellenistici

σύμβολα

θεσμός

KEYWORDS

Greece

Greek laws

Hellenistic Laws

σύμβολα

θεσμός

Contributo non sottoposto a referaggio “double blind”, trattandosi di lavoro storizzato.